

COMUNE DI DOLCE'

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(IL COMUNE DI DOLCE')

01. IL COMUNE DI DOLCE' RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI COLORO CHE VIVONO NEL TERRITORIO COMUNALE. NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA CON LA REGIONE VENETO E CON LO STATO.

02. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO DI DOLCE'.

03. LE FRAZIONI DEL COMUNE SONO QUATTRO : OSSENIGO, PERI, CERAINO, VOLARGNE.

ART. 02

(PRINCIPI PROGRAMMATICI)

01. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ASSICURANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI.

02. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COMUNITA' LOCALE, SALVAGUARDA L'AMBIENTE E VALORIZZA LE PRODUZIONI E LE RISORSE CULTURALI, STORICHE ED ARTISTICHE DEL PROPRIO TERRITORIO.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' LOCALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO I PIU' BISOGNOSI E VALORIZZA LE DIVERSE CULTURE CHE CONVIVONO NEL PROPRIO TERRITORIO FAVORENDONE LA CONOSCENZA E L'INCONTRO.

04. IL COMUNE INDIRIZZA LA PROPRIA AZIONE E GESTISCE I SERVIZI RESI AI CITTADINI SECONDO I PRINCIPI DI EFFICIENZA , PROFESSIONALITA', IMPARZIALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.

05. IL COMUNE, PRIMA DI ASSUMERE E DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O DI SERVIZI PUBBLICI, VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, TENENDO CONTO DELL'OMOGENEITA' DELL'AREA TERRITORIALE INTERESSATA, DELLE EVENTUALI TRADIZIONI DI COLLABORAZIONE PRECEDENTI E DELLE ECONOMIE DI GESTIONE CONSEGUIBILI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 03

(TITOLARE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE)

01. LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO 02 DELLO STATUTO COMUNALE SI APPLICANO, FATTA ECCEZIONE PER, I REFERENDUM (ARTT. 07) E PER LE INIZIATIVE POPOLARI ARTT. 05) :

A) AI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE;

02. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATO DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, IN TERMINI PREFISSATI, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 04

(DIRITTO ALLA INFORMAZIONE)

01. IL COMUNE RICONOSCE NELL'INFORMAZIONE LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA.

02. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEGLI ATTI.

03. IN NESSUN CASO PUO' ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI NONCHE' DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE INCIDA SUL TERRITORIO O SULL'AMBIENTE O AUTORIZZI QUALSIASI ATTIVITA' ECONOMICA.

04. IL REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEGLI ATTI:

A) ASSICURA AI CITTADINI L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;

B) INDICA LE CATEGORIE DI ATTI DELLE QUALI PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE VIETATA L'ESIBIZIONE, A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SINGOLI O DELLE FORMAZIONI SOCIALI:

05. IL COMUNE CURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE DEI CITTADINI, CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;

B) AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA;

C) ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE PUBBLICHE;

D) AI REGOLAMENTI;

E) AD OGNI INIZIATIVA CHE ATTENGA AI RAPPORTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI.

ART. 05

(INIZIATIVA POPOLARE)

01. I CITTADINI RESIDENTI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ESERCITANO L'INIZIATIVA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTANDO UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, REDATTA IN ARTICOLI E

ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE RECHI NON MENO DI 100 (CENTO) SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE NEI TRE MESI PRECEDENTI AL DEPOSITO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA NEL MERITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE O DELLE FRAZIONI ENTRO TRE MESI DAL DEPOSITO: IL PRIMO FIRMATARIO DELLA PROPOSTA O UN SUO DELEGATO HANNO FACOLTA' DI PRESENTARLI E DI ESPORLI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI E LE GARANZIE PERCHE' ALLE PROPOSTE E AI PROGETTI DI INIZIATIVA POPOLARE SIA DATA RISPOSTA ENTRO TRE MESI DAL DEPOSITO.

ART. 06

(PROPOSTE DEI CITTADINI)

01. I CITTADINI PRESENTANO PROPOSTE E INTERROGAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE E AL SINDACO DEPOSITANDONE IL TESTO, CON NON MENO DI 50 (CINQUANTA) SOTTOSCRIZIONI, PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

02. I SINGOLI CITTADINI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE PER LA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

03. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI. LE GARANZIE PERCHE' ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE PROPOSTE POPOLARI SIA DATA RISPOSTA ENTRO DUE MESI DAL DEPOSITO E LE FORME DI COMUNICAZIONE DELLE ISTANZE POPOLARI E DELLE RISPOSTE AD ESSE AL CONSIGLIO COMUNALE. IL MEDESIMO REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI DEPOSITO DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI SINGOLI CITTADINI, NONCHE' LE GARANZIE PERCHE' AD ESSE SIA DATA RISPOSTA ENTRO QUATTRO MESI DAL DEPOSITO.

ART. 07

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE APPROVATA DAI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O SU RICHIESTA DI ALMENO 300 (TRECENTO) PERSONE INDIVIDUATE A NORMA DELL` ARTT. 03 , LETT. A) PROMUOVE REFERENDUM POPOLARI RELATIVI AD ATTI GENERALI DI PROPRIA COMPETENZA, CON L`ECCEZIONE:

A) DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TRIBUTI O TARIFFE:

B) DEI PROVVEDIMENTI INERENTI L` ASSUNZIONE DI MUTUI O L`EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

C) DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI.

02. QUANDO IL REFERENDUM SIA STATO INDETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE SOSPENDE L`ATTIVITA' DELIBERATIVA SUL MEDESIMO OGGETTO.

ART. 08

(DISCIPLINA DEL REFERENDUM)

01. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM DETERMINA LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM E DISCIPLINA LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO COMUNALE PER IL

REFERENDUM: DI TALE UFFICIO NON POSSONO ESSERE MEMBRI I CONSIGLIERI COMUNALI. DETTO UFFICIO E' INTEGRATO DA UN OSSERVATORE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE INDICATO DAI PROMOTORI DEL REFERENDUM.

02. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO.

03. IL GIUDIZIO SULLA REGOLARITA', LEGITTIMITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE E' RIMESSO ALL'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, COSTITUITO IN MODO DA GARANTIRNE L'IMPARZIALITA' E L'INDIPENDENZA DELLO STESSO.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL REFERENDUM E PER LA PARTECIPAZIONE DI PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA.

05. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI DUE REFERENDUM CONSULTIVI IN UN ANNO. QUALORA DUE REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

06. GLI ORGANI COMPETENTI DEL COMUNE DEVONO DELIBERARE SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM ENTRO DUE MESI DAL SUO SVOLGIMENTO.

07. PER UN PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM, NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI ALTRI REFERENDUM SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

ART. 09

(LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, ASSICURANDONE LA COLLABORAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E GARANTENDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ISTITUISCE LE CONSULTE DI SETTORE, ORGANI DI CONSULTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE DISCIPLINANDONE L'ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE CONSULTE SONO ISTITUITE NEI SETTORI DELLO SPORT, DELLE MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE CULTURALI, FOLKLORISTICHE, AMBIENTALI E DELLA REALTA' GIOVANILE. IN OGNI CASO, PER ALTRE INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO CHE SI ISPIRINO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE, SARA' FAVORITA L'ISTITUZIONE DI APPOSITE CONSULTE.

04. IL REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DETERMINA LE MODALITA' DELLA LORO FORMAZIONE, LE CAUSE DI DECADENZA, LE MODALITA' E I TERMINI DI CONVOCAZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO NEL QUALE POTRANNO ESSERE ISCRITTI GLI ORGANISMI CON PIU' DI DIECI MEMBRI SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATI DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA LE LIBERTA' DI ADESIONE E DI RECESSO DEI SOCI.

06. SONO ISCRITTE DI DIRITTO NELL'ALBO, A LORO RICHIESTA, LE SEZIONI LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, DELLE ORGANIZZAZIONI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA, A CONDIZIONE CHE DIMOSTRINO L'AFFILIAZIONE ALLE RISPETTIVE ASSOCIAZIONI NAZIONALI.

07. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE

CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE NEL RISPETTO DEL
PLURALISMO E DELLE CARATTERISTICHE PECULIARI DELLE ASSOCIAZIONI.

TITOLO 03

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 10

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO, RAPPRESENTANDO DIRETTAMENTE LA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 11

(I CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' COMUNALE E RISPONDONO AD ESSA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE: OGNI SINGOLO CONSIGLIERE COMUNALE HA FACOLTA' DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE REDATTE IN ARTICOLI E ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON OBBLIGO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ESAMINARLI E DISCUTERLI ENTRO IL TERMINE E SECONDO L'ORDINE CHE SARANNO STABILITI CON IL REGOLAMENTO CONSILIARE.

03. I CONSIGLIERI POSSONO FORMULARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO AD ESSI IL SEGRETO D'UFFICIO, NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. TUTTAVIA ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI ESPLICITAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE E AD UN USO DELLE INFORMAZIONI

CHE NON CAUSI DANNI INGIUSTI A TERZI.

05. IL COMUNE ASSICURA AI CONSIGLIERI ED AI GRUPPI CONSILIARI LE ATTREZZATURE ED I SERVIZI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

ART. 12

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO O DELLE COMMISSIONI SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

(IL CONSIGLIERE ANZIANO)

01. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO LA MAGGIOR CIFRA ELETTORALE ED A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO D'ETA'.

02. NEL CASO DI IMPEDIMENTO O DI IMPOSSIBILITA' DEL PRIMO DEGLI ELETTI, E' RITENUTO CONSIGLIERE ANZIANO IL SECONDO DEGLI ELETTI E COSI' DI SEGUITO.

ART. 14

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI, FORMATI DI ALMENO DUE COMPONENTI, ED ELEGGONO IL LORO CAPOGRUPPO.

02. SONO AMMESSI I GRUPPI MISTI.

03. I CONSIGLIERI CHE SIANO GLI UNICI RAPPRESENTANTI DELLA LORO LISTA E CHE NON FACCIANO PARTE DI UN GRUPPO MISTO, HANNO LE PREROGATIVE DEI CAPIGRUPPO.

04. LE DELIBERE DELLA GIUNTA SONO TRASMESSE SOLO AI CAPIGRUPPO CHE ABBIANO COMUNICATO AL SINDACO LA LORO QUALIFICA.

05. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

06. DEVE ESSERE ASSICURATA UNA SEDE PER LA RIUNIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

ART. 15

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE POSSONO ESSERE RASSEGNADE CON DICHIARAZIONE AL CONSIGLIO IN SEDUTA O PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO MEDIANTE DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE O A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ESSE SI INTENDONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI ED IRREVOCABILI.

02. IL SINDACO HA L'OBBLIGO DI INFORMARE IL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE DIMISSIONI NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA PER LA PRESA D'ATTO.

ART. 16

(REGOLAMENTI COMUNALI)

01. IL CONSIGLIO ADOTTA E MODIFICA. CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DISTINTI REGOLAMENTI PER I VARI SETTORI DI ATTIVITA' SECONDO LE PREVISIONI DELLA LEGGE E DELLO

STATUTO.

02. PER LA REDAZIONE E LE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI E PER L'AGGIORNAMENTO E LE MODIFICHE DELLO STATUTO VIENE ISTITUITA UNA APPOSITA COMMISSIONE, PRESIEDUTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, E COMPOSTA DA UN MEMBRO PER OGNI GRUPPO CONSIGLIARE: LA COMMISSIONE DELIBERA A MAGGIORANZA DEI MEMBRI ASSEGNATI.

ART. 17

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO.

ART. 18

(LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA, STRAORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA IL TERMINE PREVISTO E' RIDOTTO A 24 ORE: CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LA DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. NEGLI STESSI TERMINI PER LA CONVOCAZIONE SONO POSTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI TUTTI I DOCUMENTI RIGUARDANTI LE QUESTIONI POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

06. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE O DI CONCILIAZIONE:

B) MEDIANTE AVVISO POSTALE RACCOMANDATO O TELEGRAFICO;

07. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.

08. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO.

09. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

10. OGNI DELIBERAZIONE, COMPRESA LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, VIENE ASSUNTA CON VOTAZIONE PALESE, FATTA ECCEZIONE PER LE IPOTESI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE. SONO ASSUNTE IN SEDUTA SEGRETA LE DELIBERAZIONI CHE COMPORTANO DISCUSSIONI RIGUARDANTI MERITI, DEMERITI, CONDOTTA MORALE E CIVILE, LICENZIAMENTI O PUNIZIONI DI PERSONE. SARANNO ASSUNTE IN SEDUTA SEGRETA DELIBERAZIONI RIGUARDANTI PERSONE QUALORA LO RICHIEDANO, CON VOTO PALESE, I DUE TERZI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

11. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

12. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI NOMINE CHE PREVEDONO LA PRESENZA DI MEMBRI PROPOSTI DALLA MINORANZA, VENGONO EFFETTUATE CON IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO.

ART. 19

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE.

03. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. PARIMENTI E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDA NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI AL VOTO SI TIENE CONTO ANCHE DEGLI ASTENUTI AI SENSI DI COMMI 01 E 02 .

ART. 20

(DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI, INDICANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE, SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA O, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L'INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', ALTRESI', ISTITUIRE COMMISSIONI ANCHE PERMANENTI PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTIVI.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTE A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LA RICHIESTA DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, RILASCIANDONE COPIA, SE RICHIESTA, SALVO I CASI NEI QUALI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DISCIPLINA L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSIGLIARI ASSICURANDO IN OGNI MOMENTO

IL MANTENIMENTO DEL RAPPORTO PROPORZIONALE TRA MEMBRI DI MAGGIORANZA E MEMBRI DI MINORANZA.

06. IL NUMERO DEI MEMBRI DELLA MAGGIORANZA, COMPRESO IL PRESIDENTE,

DEVE ESSERE SEMPRE DOPPIO DEL NUMERO DEI MEMBRI DI MINORANZA.
LE COMMISSIONI SONO VALIDAMENTE RIUNITE E DELIBERANO CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEI COMMISSARI ASSEGNATI. ESSE DELIBERANO A MAGGIORANZA DEI PRESENTI ED IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

ART. 21

(GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE)

01. LA GIUNTA, PRESIEDUTA DAL SINDACO, E' L'ORGANO DI GOVERNO GENERALE DEL COMUNE.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA ESERCITANO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE NON SIANO RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI ENTRO I TERMINI E SECONDO LA PROCEDURA STABILITI DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE INDICHI COMUNQUE GLI OBIETTIVI E GLI STRUMENTI DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' COMUNALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POLITICA SOCIALE, ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO, ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DOVRANNO ESSERE INDICATI I SETTORI DI ATTIVITA' DI OGNI SINGOLO ASSESSORE.

ART. 22

(LA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COSTITUITA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E SULLE EVENTUALI INTEGRAZIONI AL MEDESIMO OLTRE CHE SULLO STATO DEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE.

03. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE NE DETERMINA L'ORDINE DEL GIORNO.

04. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SU CONTRARI, SEMPRE CHE PARTECIPI AL VOTO ALMENO LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI COMPONENTI LA GIUNTA.

05. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI E DISCENDENTI LEGITTIMI E NATURALI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANDI.

06. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE SONO SOTTOSCRITTE DA CHI LA PRESIDE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 23

(GLI ASSESSORI)

01. IL SINDACO RIPARTISCE TRA I COMPONENTI DELLA GIUNTA I COMPITI DI INDIRIZZO, SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' CONTENERE LA PREVISIONE CHE AD

UN ASSESSORE SIA CONFERITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO CON FUNZIONI VICARIE DEL SINDACO.

03. DELLA GIUNTA POSSONO FAR PARTE ESCLUSIVAMENTE CITTADINI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24

(IL SINDACO)

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE.

02. IL SINDACO:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, DETERMINANDONE L'ORDINE DEL GIORNO;

B) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

C) SORVEGLIA IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;

D) PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

E) AGISCE, RESISTE IN GIUDIZIO E TRANSIGE NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

F) ASSUME OGNI INIZIATIVA RITENUTA UTILE AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

G) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE AD ESSO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. IL SINDACO INFORMA LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RICHIESTE DI STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMA PERVENUTI AL COMUNE DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA, DA ALTRI COMUNI O DA AMMINISTRAZIONI STATALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ED INDICA LE DETERMINAZIONI CHE RITIENE DI ASSUMERE IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE MEDESIME.

04. IL SINDACO INFORMA LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO DELLA RICHIESTA DI ACCORDI DI PROGRAMMA CHE INTENDA PROMUOVERE, INDICANDO GLI ENTI AI QUALI INTENDE RIVOLGERE LA RICHIESTA, L'OGGETTO DELL'INTERVENTO PER IL QUALE SIA RITENUTO NECESSARIO L'ACCORDO DI PROGRAMMA. I TEMPI, LE MODALITA', I FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO, AL QUALE SAREBBE CHIAMATO IL COMUNE IN CASO DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO MEDESIMO.

05. IL SINDACO DETERMINA LE FUNZIONI SPETTANTI AL VICE SINDACO VICARIO E LE FUNZIONI VICARIE SPETTANTI AGLI ASSESSORI NEI RISPETTIVI SETTORI DI ATTIVITA'.

06. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI O LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBONO ESSERE MOTIVATI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE IL POTERE DI ORDINANZA PREVISTO DAI COMMI CHE PRECEDONO.

ART. 25

(ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPRENDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.
02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE, PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO DIECI GIORNI LIBERI.
04. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
05. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.
06. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO.
07. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI DIECI E NON SUPERIORE A GIORNI QUINDICI.
08. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 26

(DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO IL SUCCESSIVO COMMA 02 .
02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER UNA CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE LE SUE ATTRIBUZIONI SONO ESERCITATE DAGLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 25 COMMA 01 .
03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.
04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI, ENTRO 20 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.
05. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPÌ A TRE SEDUTE DI GIUNTA CONSECUTIVE VIENE DICHIARATO DECADUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

ART. 27

(FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE VIENE DEPOSITATA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE: ESSE SI INTENDONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI E IRREVOCABILI.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ANCHE ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. LE DIMISSIONI VANNO PRESENTATE O COMUNICATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERESSATO SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI DELEGA MEDIANTE DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE O A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. IN CASO DI GRAVE IMPEDIMENTO LA DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI PUO' ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE AUTENTICA LA SOTTOSCRIZIONE O NE VERBALIZZA LA DICHIARAZIONE CORRISPONDENTE.

04. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NUOVA ELEZIONE ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 20 .

ART. 28

(MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA PER LA SOLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE E DEVE AVER I CONTENUTI PREVISTI PER IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISTO DALL' ARTT. 25 E LE MOTIVAZIONI DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA IN CARICA.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA PREVIA DIFFIDA.

ART. 29

(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

01. IL SINDACO E I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO.

02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENUTO ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 04

UFFICIO E PERSONALE

ART. 30

(UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA', IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA UTILIZZA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO, LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE UN RESPONSABILE DI PROGETTO, EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI.

05. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE PREVISTI DAI COMMI CHE PRECEDONO SI APPLICANO ANCHE ALLE ISTITUZIONI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITA' E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA STABILITI.

07. LE PROVE PRATICHE OD ORALI FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE SONO PUBBLICHE; I RAPPRESENTANTI SINDACALI MEMBRI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEVONO ESSERE INDIVIDUATI E SCELTI TRA SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

08. I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI IDONEI OD ATTESTARE LA LORO COMPETENZA SULLE MATERIE D'ESAME.

ART. 31

(ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA AL SEGRETARIO CHE NE CURA GLI ATTI E LE PROCEDURE ATTUATIVE UNITAMENTE AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 32

(ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL POTERE DI COMPIERE GLI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA A LUI ATTRIBUITI DALLO STATUTO E DA ALTRE FONTI SUPERIORI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE INOLTRE:

A) ORGANIZZA IL PERSONALE;

- B) PREDISPONE ED ORDINA I BENI ED I SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- C) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- D) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI CHE NON SI CONCLUDONO IN ATTI CHE E' CHIAMATO A ROGARE AI SENSI DEL SUCCESSIVO PUNTO G) .
- E) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- F) VERIFICA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI;
- G) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- H) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;
- I) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
- M) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE.

ART. 33

(INCARICHI A TEMPO DETERMINATO)

01. ALLA GIUNTA, NEL RISPETTO DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, SPETTA DI DELIBERARE L' ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, PERSONE DESTINATE ALLA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.
02. L' INCARICO A TEMPO DETERMINATO PUO' RIGUARDARE ANCHE LA RESPONSABILITA' DI PIU' UFFICI O SERVIZI IN CAPO ALLA STESSA PERSONA.

TITOLO 05

SERVIZI

ART. 34

(FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI)

01. L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA' OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE

DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA AD ALTRI ENTI LOCALI MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. L'ISTITUZIONE SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE DOVRA' COMUNQUE RISERVARE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO COMUNALE. OGNI ISTITUZIONE AVRA' UN DIRETTORE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ISTITUZIONE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI AFFIDATIGLI IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE SECONDO I MODELLI ORGANIZZATIVI FISSATI DAL REGOLAMENTO CHE DOVRA' ISPIRARSI AI CRITERI DI ELASTICITA' ED ECONOMICITA'.

06. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' INOLTRE DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA A CUI PARTECIPA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 35

(GESTIONE IN ECONOMIA)

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI, CHE FISSERANNO ANCHE LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 36

(LA CONCESSIONE A TERZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTANO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' DECIDERE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA A CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE DI REGOLA PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER

L'ENTE.

04. EVENTUALI AFFIDAMENTI IN GESTIONE CON PROCEDURA DI URGENZA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA' E PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO A QUELLO NECESSARIO AD ESPERIRE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE ALLE ORDINARIE PROCEDURE DI GARA.

ART. 37

(CONSORZI)

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E DOVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA. I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO:

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

- REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI -

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI AL PRESENTE STATUTO RESTANO IN VIGORE PER LE PARTI IN CUI NON SONO INCOMPATIBILI CON ESSO FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI.

02. I NUOVI REGOLAMENTI SARANNO APPROVATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.